

pubblica, resti affidata esclusivamente al pubblico ministero;

che sia meglio assicurato e protetto l'esercizio della azione civile cumulativamente all'esercizio dell'azione penale;

che si provveda in un modo più efficace al diritto di difesa nel giudizio di accusa;

che le Corti d'assise conservino la loro attuale competenza ed il giudizio sia circondato di maggiore prestigio e con garanzie che meglio rispondano alla importanza della giurisdizione;

che sia con caute riforme mitigato il tipo classico del giudizio di Cassazione, secondo le esigenze moderne della legislazione penale ».

Chiedo alla Camera se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

L'onorevole Francesco Spirito ha facoltà di svolgerlo.

SPIRITO FRANCESCO. La Camera non è stata avara di lodi alla energia illuminata di Finocchiaro-Aprile, che da anni parecchi ha dedicato cure indefesse a questo disegno di legge; nè ad Alessandro Stoppato, che ha dato prova di dottrina, di zelo, e di una prontezza che tutti hanno ammirato.

Ed io mi associo volentieri a queste lodi. Ma di fronte alle molteplici modificazioni che questo disegno di legge ancora richiede, di fronte alle disposizioni numerose che forse dovranno essere cancellate, di fronte a tante altre che forse dovranno essere aggiunte, di fronte, soprattutto, alla congerie immensa dei desideri contradicentisi che nel Senato e qui si sono manifestati, io sono tentato di dire che il nuovo Codice di procedura penale aspetta ancora il suo *fiat lux*.

E dovrà essere però un *fiat lux* risultato di profondi studi, di grandi meditazioni e di lente e faticose cure.

Sicchè, in gran parte, il nuovo Codice di procedura penale sta nelle mani di coloro che dovranno costituire la Commissione definitiva.

E « qui si parrà la tua nobilitate », amico Finocchiaro-Aprile! Sono sicuro che voi saprete sapientemente temperare il dottrinarismo dei professori, l'autoritarismo dei magistrati, il sentimentalismo degli avvocati. E mi auguro che avrete mano felice e che vi metterete a dirigere ed a sorvegliare i lavori ancora ponderosi di questa Commissione e a fare in modo che nessuno

possa dire: io sono l'autore del Codice di procedura penale.

Un Codice non può e non deve essere che l'espressione dei bisogni di un'epoca, che l'espressione della civiltà di un paese.

Mi affida dunque anche per l'avvenire l'opera vostra.

E consentite, onorevoli colleghi, che alla congerie dei voti espressi io aggiunga anche qualche altra cosa, i poveri desideri miei. Mi studierò di esporre i miei pensieri sopra questioni importanti, sulle quali cade un qualche importante dibattito e sopra tutto, come avete veduto dal mio condensato ordine del giorno, sopra le questioni nascenti dai reati, giudizio di accusa, giudizio di Assise, giudizio di Cassazione.

L'articolo 2 di questo disegno di legge afferma un principio così fondamentale e così universale che, quasi quasi, si potrebbe farne a meno. Appena siamo entrati nelle aule universitarie e, forse anche prima, abbiamo imparato che il diritto di punire è diritto sovrano della società e, quindi, l'azione penale che conduce all'esercizio di questo diritto di punire, non può essere che essenzialmente pubblica, e deve essere esercitata quindi dall'organo del potere sociale, dal ministero pubblico.

Due eccezioni vi sono. Una consacrata nel Codice penale e riguarda quei reati che si dicono di azione privata. Non sarò io a dire dinnanzi a voi come e perchè questa è eccezione da tutti riconosciuta e ammessa.

Seconda eccezione. L'articolo 112 della legge elettorale politica, che abbiamo votato pochi giorni fa, dà diritto ad ogni elettore (e sono oggi otto milioni, in maggioranza analfabeti) di promuovere l'azione penale per reati elettorali.

La parola dell'articolo 112 è chiara e precisa, non così chiari e precisi furono i commenti; ma io non voglio nè debbo occuparmene. L'articolo 112 è votato oramai e costituisce la seconda eccezione a questo universale principio.

Ma adesso questo disegno di legge crea una terza eccezione, che è assai grave, ed è contenuta negli articoli 3, 4 e 5. Mi affretto ad esprimere il mio voto che essi siano cancellati. Azione penale affidata ai privati cittadini! Per l'articolo 3 affidata ad associazioni private, di pubblico interesse, sia pure; per l'articolo 4, a tutti quegli otto milioni, di cui ho fatto cenno or ora, per i reati dell'articolo 139 del Codice penale. E perchè? Comprendo il significato dell'eccezione della legge elettorale politica, come compren-